



## ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Piazza dei Martiri, 8 - 32100 Belluno - Telefono 0437 944545 - Fax 0437 292670  
E-Mail : posta@ordinefarmacistibelluno.it – Pec: ordinefarmacistibl@pec.fofi.it

Prot. n. 202000121/of - Circ. n.62  
Belluno, 24/03/2020

A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO  
*Loro Indirizzi Mail*

OGGETTO: **Coronavirus: DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.**

**SOSPESA LE ATTIVITA' PRODUTTIVE NON ESSENZIALI;**

**nessuno stop all'attività di vendita di generi alimentari;**

**RESTANO APERTE FARMACIE, PARAFARMACIE;**

**SEMPRE CONSENTITA L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, TRASPORTO, COMMERCIALIZZAZIONE E CONSEGNA DI FARMACI, TECNOLOGIA SANITARIA E DISPOSITIVI MEDICO-CHIRURGICI.**

**NUOVO MODELLO AUTODICHIARAZIONE SPOSTAMENTI**

Cari colleghe e colleghi,

si segnala che, con DPCM 22 marzo 2020 (all. 1), il Governo, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha adottato ulteriori misure di contenimento del contagio.

Si evidenziano, in sintesi, le misure contenute nel decreto, in vigore dal 23 marzo 2020 ed applicabili, sull'intero territorio nazionale, fino al 3 aprile 2020.

- Sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle essenziali o strategiche indicate nell'allegato 1 del decreto. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla L. 146/1990. Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite (allegato 1 del decreto), nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva. Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi del decreto in oggetto, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
- **Restano aperte, oltre ai negozi per la vendita di generi alimentari e di prima necessità, le farmacie e le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.**

- È sempre **consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici**, nonché di prodotti agricoli e alimentari.
- È, altresì, consentita l'attività di **fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia**.
- Divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (soppressa, conseguentemente, la disposizione del DPCM 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza).
- Nessuna sospensione per le attività professionali. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020 (ricorso al lavoro agile, incentivate ferie e congedi retribuiti; adozione protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adozione di strumenti di protezione individuale).
- Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

Le misure sopra evidenziate trovano applicazione cumulativamente a quelle di cui al decreto del DPCM 11 marzo 2020, nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 – con cui è stato vietato l'accesso del pubblico ai parchi, lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto, la somministrazione di alimenti e bevande nelle stazioni ferroviarie e aree di servizio ed ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quelli immediatamente precedenti o seguenti (all. 2) – i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

**Conseguentemente ai nuovi provvedimenti è stato aggiornato il modello di autodichiarazione per gli spostamenti. Si allega alla presente il nuovo modello (all.3)**

Allegati 3

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Ester Pierobon

IL PRESIDENTE  
Dott. Alessandro Somacal

*Ester Pierobon*

*A. Somacal*

